

Consorzio bacino imbrifero montano del Po - Paesana (Cuneo)
Statuto del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po.

Art. 1

Natura giuridica, denominazione, territorio e sede

1. E' confermata la costituzione del Consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 1, comma secondo della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Barge, Envie, Rifreddo, Gambasca, Martiniana Po, Revello, Brondello, Pagno, Verzuolo e Piasco.
2. Detti Comuni sono compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Po in forza di quanto disposto con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955) e successivo Decreto Ministeriale 12 giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 4 luglio 1973).
3. Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e funzioni delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.
4. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti applicabili.
5. Il Consorzio ha la seguente denominazione: Bacino Imbrifero Montano del Po.
6. Esso ha sede in Paesana.
7. Il territorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano.
8. Agli effetti dei benefici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino.
9. Per approvare e modificare il presente Statuto, giusto il disposto dell'articolo 1, comma secondo della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, è richiesta la maggioranza di almeno tre quinti dei Comuni che costituiscono il Consorzio.

Art. 2

Finalità

1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, alla amministrazione e all'impiego del fondo comune che gli è attribuito ai sensi dell'art.1 della legge 27/12/1953 n.959, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. Il Consorzio inoltre potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio. A tal fine potrà essere adottato apposito regolamento.
3. Il Consorzio, nel conseguimento dei propri obiettivi, promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano.
4. Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art.3 della citata legge.
5. Il Consorzio, nel rispetto delle prescrizioni di legge, adotta iniziative - anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende - atte a valorizzare un equilibrato sfruttamento delle risorse energetiche da fonti rinnovabili, compatibilmente con l'esigenza di preservare l'integrità del territorio, al fine di contribuire concretamente al progresso economico e sociale della collettività.
6. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.

7. Il Consorzio può promuovere il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l'adesione alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM).

Art. 3

Programma annuale

1. Per la formazione del programma annuale predisposto sulla base dei fondi da trasferirsi ai Comuni, le singole amministrazioni comunali faranno pervenire, entro il 31 maggio dell'anno al quale il programma si riferisce, concrete proposte circa le iniziative da includersi nel programma stesso.
2. Alle proposte devono unirsi una breve relazione, che dimostri la necessità dell'iniziativa, ed un preventivo sommario della relativa spesa.
3. Una quota non inferiore al 10% del fondo comune attribuito al Consorzio ai sensi dell'art.1 della legge 27 dicembre 1953, numero 959 è destinato alla realizzazione di iniziative di rilevanza sovracomunale.
4. Le quote percentuali del fondo trasferibili ai Comuni Consorziati per l'esecuzione di opere pubbliche ricadenti nel territorio dei medesimi vengono stabilite in apposito regolamento, tenendo conto dei seguenti fattori:
 - densità della popolazione secondo l'ultimo censimento;
 - altimetria media;
 - superficie territoriale;
 - sviluppo economico desunto dal reddito medio pro-capite secondo gli ultimi indici disponibili.
5. L'Assemblea predispone il programma entro il 31 luglio.

Art. 4

Durata

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge.

Art. 5

Organi del consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) la Deputazione Amministrativa;
 - c) il Presidente.

Art. 6

Composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea è composta da un solo rappresentante per ciascun Comune facente parte del Consorzio, scelto fra i membri del Consiglio Comunale.
2. L'ufficio di Membro dell'Assemblea è gratuito.
3. Ogni Membro dell'Assemblea ha diritto a un voto.
4. I Membri dell'Assemblea, in caso di scioglimento del Consiglio Comunale che li ha espressi, restano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.

Art. 7

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
2. L'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti (eccetto le eccezioni di legge), i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) il programmi annuale degli interventi da finanziarsi con i sovracanonici;
 - c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate;
 - d) le relazioni previsionali e programmatiche;
 - e) i bilanci e relative variazioni;
 - f) i conti consuntivi;
 - g) la contrazione dei mutui e aperture di credito che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;

- h) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - i) la costituzione e la partecipazione a società di capitali;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Deputazione, del Segretario o di altri funzionari.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Deputazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
4. L'Assemblea adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 8

Diritti e doveri dei membri dell'assemblea

1. I Membri dell'Assemblea Consorziale hanno libero accesso a tutti gli uffici del Consorzio, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato e di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti del Consorzio.
2. I Membri dell'Assemblea Consorziale hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza dell'Assemblea. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
3. I Membri possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
4. I Membri dell'Assemblea Consorziale hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'Assemblea e decadono qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.

Art. 9

Nomina, dimissioni, surrogazione e durata in carica e decadenza dei membri dell'assemblea

1. I Comuni provvedono alla nomina e alla surrogazione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea Consorziale con le modalità previste dai propri ordinamenti.
2. L'Assemblea Consorziale si intende legittimamente ricostituita con l'acquisizione agli atti del Consorzio delle attestazioni dell'avvenuta nomina dei rappresentanti di almeno i tre quarti dei Comuni che costituiscono il Consorzio.
3. I Membri dell'Assemblea Consorziale nominati da Comuni non interessati dalla tornata elettorale entrano per il conteggio di tale quorum.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni e il raggiungimento di tale quorum, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente uscente che provvede a convocare l'Assemblea entro sessanta giorni.
5. L'Assemblea Consorziale dura in carica sino al suo rinnovo che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni che costituiscono il Consorzio.
6. I Membri dell'Assemblea Consorziale nominati da Comuni non interessati dalla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino alla loro surrogazione a seguito della costituzione del nuovo Consiglio comunale.
7. Le dimissioni da Membro dell'Assemblea Consorziale sono presentate ai Comuni che li hanno nominati e al Presidente del Consorzio.
8. I Comuni interessati provvedono alla surrogazione dei Membri dell'Assemblea Consorziale cessati da tale carica per qualsiasi ragione.
9. Nella sua prima seduta di insediamento l'Assemblea procede alla convalida della nomina dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
10. Il Membro nominato dal rispettivo Comune in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Membro dell'Assemblea Consorziale, deve essere convalidato dall'Assemblea Consorziale.

11. I Membri dell'Assemblea che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo da farsi in forma scritta e da spedire al Consorzio entro tre giorni dalla seduta dell'Assemblea in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento, devono essere dichiarati decaduti. Il Presidente è tenuto, entro dieci giorni dall'accertamento della causa di decadenza, alla notifica all'interessato ed al Comune di appartenenza, della proposta di decadenza.

12. Il Membro interessato, ricevuta la notifica della proposta di decadenza, ha dieci giorni di tempo per presentare per iscritto eventuali controdeduzioni in merito.

13. Trascorso tale termine e in assenza di controdeduzioni, il Presidente emana il provvedimento di decadenza. Dell'avvenuta decadenza d'ufficio deve essere data comunicazione all'Assemblea nella sua prima riunione.

14. Nel caso in cui il Membro interessato entro il termine di dieci giorni di cui sopra presenti controdeduzioni, l'argomento è iscritto all'o.d.g. della prima seduta dell'Assemblea Consorziale.

15. L'Assemblea è tenuta a decidere sulla proposta di decadenza valutando in modo oggettivo le controdeduzioni formulate dal Membro interessato.

16. Dell'avvenuta decadenza deve essere data comunicazione al Comune che aveva nominato il Membro dichiarato decaduto, perché provveda alla sua surrogazione.

17. Il Membro dichiarato decaduto per le ragioni di cui sopra, non può essere rinominato a Membro dell'Assemblea Consorziale per tutta la tornata elettorale con riferimento alla quale il suddetto Membro era stato nominato come Membro dell'Assemblea Consorziale.

Art. 10

Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce per determinazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Membri dell'Assemblea in carica. Nella seconda ipotesi la convocazione dell'Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente che, sentita la Deputazione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento. In caso di sua assenza o impedimento a tali adempimenti provvede il Deputato anziano, tale intendendosi il più anziano di età.

3. La richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte di almeno un terzo dei Membri dell'Assemblea, per essere considerata valida, deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere compresi tra le materie elencate all'art. 7 del presente Statuto.

4. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è disposta dal Presidente uscente entro 60 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse al Consorzio entro trenta giorni dalla loro efficacia.

5. La seduta di cui al comma precedente è presieduta dal Membro anziano dell'Assemblea, tale intendendosi il più anziano di età.

6. La convocazione dei Membri dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, al quale è allegato l'ordine del giorno della seduta, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato da ciascun Membro.

7. L'avviso deve essere inviato ai Membri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

8. Tuttavia in caso d'urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

9. Entro lo stesso termine e con la medesima procedura possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione a mezzo di telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

Art. 11

Pubblicizzazione delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Membri, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Consorziale con allegato l'ordine del giorno, è pubblicato, a cura del segretario, all'Albo pretorio del Consorzio per rimanervi fino al giorno di riunione dell'Assemblea.
2. Copia dell'avviso è contemporaneamente inviato ai Comuni membri per l'affissione ai rispettivi Albi pretori.

Art. 12

Disciplina delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea Consorziale sono valide, in prima convocazione, se vi interviene almeno la metà più uno dei Membri assegnati al Consorzio.
2. In seconda convocazione, da fissarsi non prima di un'ora dalla prima, il quorum costitutivo è ridotto ad un terzo dei Membri assegnati al Consorzio.
3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dai Deputati in ordine di anzianità anagrafica, altrimenti dal Membro presente più anziano di età.
4. Colui che presiede è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
5. L'Assemblea delibera e tratta solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori; il regolamento di funzionamento dell'Assemblea può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea non può in ogni caso deliberare né trattare alcun altro argomento prima di aver provveduto alla convalida dei Membri nominati dai Comuni ed all'elezione del Presidente e della Deputazione.

Art. 13

Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, della Deputazione o dei singoli suoi componenti, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento dell'Assemblea.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero di Membri necessario a rendere valida la seduta.
3. Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l'approvazione di almeno i 2/3 dei Membri assegnati al Consorzio costituenti l'Assemblea. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.
4. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
6. Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti.

Art. 14

Astensione obbligatoria

1. I Membri dell'Assemblea devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società, anche senza fini di lucro, nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario del Consorzio. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario, questi sarà sostituito dal Membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza, chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Art.15

Pubblicazione delle deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea verranno pubblicate mediante affissione all'Albo del Consorzio. Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione potrà comunque prevedere forme ulteriori di pubblicazione dei propri atti e deliberati.
2. Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla disciplina ordinaria di legge.

Art. 16

Deputazione amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente e da quattro Membri eletti dalla Assemblea tra i suoi componenti.
2. L'ufficio di Presidente e di Membro della Deputazione è gratuito. Al Presidente ed ai membri della Deputazione compete unicamente il rimborso delle spese sostenute per le trasferte effettuate nell'interesse del Consorzio.

Art. 17

Elezione della deputazione amministrativa

1. L'Assemblea elegge, con unica votazione, il Presidente e la Deputazione nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Membri.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, da presentarsi alla segreteria del Consorzio almeno cinque giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, e della Deputazione.
3. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Membri assegnati al Consorzio costituenti l'Assemblea e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente e di componente della Deputazione e le rispettive dichiarazioni di accettazione.
4. Il documento è illustrato all'Assemblea dal candidato alla carica di Presidente.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Membri assegnati al Consorzio costituenti l'Assemblea. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dell'Assemblea.
6. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente. In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti della Deputazione, decade l'intera Deputazione ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. La surroga di uno o più componenti la Deputazione avviene nella seduta dell'Assemblea immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. L'Assemblea provvede all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Membri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta.
8. La Deputazione resta in carica sino all'insediamento di una nuova Deputazione.

Art. 18

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Deputazione non comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e la Deputazione cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Membri assegnati al Consorzio costituenti l'Assemblea.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Membri assegnati e può essere proposta solo nei confronti del Presidente e dell'intera Deputazione. Deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche, di un nuovo Presidente e di una nuova Deputazione.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione al Consorzio.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. Con le stesse procedure previste dai commi precedenti è possibile presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti di singoli componenti la Deputazione.
7. Alla sostituzione di singoli componenti la Deputazione, revocati dall'Assemblea su proposta del Presidente, o su approvazione di una mozione di sfiducia individuale, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta l'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 19

Attribuzioni della deputazione

1. La Deputazione, organo esecutivo del Consorzio, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al segretario o ai funzionari; riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.
2. La Deputazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 20

Funzionamento della deputazione

1. La Deputazione provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.
2. La Deputazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Su invito della Deputazione possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, membri dell'Assemblea, esperti.
5. Assiste e partecipa il Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 21

Atti deliberativi

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione sono pubblicate all'Albo pretorio del Consorzio
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono trasmesse, per estratto, ai Comuni Consorziati.
3. Il regolamento di funzionamento dell'Assemblea può inoltre stabilire ulteriori forme di pubblicità degli atti deliberativi adottati.

Art. 22

Il Presidente – Competenza

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio ai sensi di legge ed esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate al Consorzio.
3. Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e della Deputazione e ne sottoscrive i relativi verbali congiuntamente al segretario.
4. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute assembleari e della Deputazione.
5. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni, che attengano a materie definite ed omogenee, ai singoli componenti della Deputazione.

Art. 23

Sostituzione del Presidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente i componenti la Deputazione esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato all'età.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Deputati, il Presidente propone all'Assemblea, nella seduta immediatamente successiva, il nome di chi dovrà sostituirli.
3. L'Assemblea provvede all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Membri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta.

Art. 24

Principi generali di gestione e regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della netta separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico che competono agli organi del Consorzio e i poteri di gestione amministrativa che sono attribuiti al Segretario ed agli eventuali responsabili dei servizi.
2. Nei limiti consentiti dalla legge, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
3. Agli organi elettivi competono in particolare la funzione propulsiva relativa all'inizio dei procedimenti a carattere discrezionale e quella di controllo volta ad accertare sia la correttezza amministrativa e tecnica dei compiti svolti dai dirigenti, sia l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente.
4. L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e del personale, la struttura organizzativa del Consorzio, le funzioni dei responsabili dei servizi, le eventuali collaborazioni esterne ed i rapporti funzionali tra le diverse componenti dell'Ente sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 25

Segretario

1. Ferme restando le disposizioni degli artt.107 e 110 della legge 18 agosto 2000, n .267, circa l'organizzazione degli uffici e del personale, il Consorzio ha un proprio Segretario, titolare o incaricato.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Deputazione e dell'Assemblea, presta consulenza agli organi del Consorzio, coordina gli eventuali responsabili dei servizi.
3. Il Segretario può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l'autorizzazione del Presidente del Consorzio, a quelle esterne.
4. Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico all'Assemblea, alla Deputazione, al Presidente, a membri della Deputazione e dell'Assemblea.
5. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo Pretorio e l'esecutività dei provvedimenti dell'Ente.
6. Il Segretario, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute dell'Assemblea e della Deputazione, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.
7. Il Segretario svolge le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 26

Tutela dei propri diritti

1. Il Consorzio, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all'Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

Art. 27

Il revisore del conto

1. L'Assemblea elegge, a maggioranza assoluta dei Membri assegnati, un Revisore del conto che dura in carica tre anni solari. Esso non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta previsti dal regolamento che disciplina l'attività di revisione.

2. Il Revisore del conto è rieleggibile per una seconda volta.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore del conto ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere collaborazione del personale del Consorzio.

Art. 28

Responsabilità e compenso

1. Il Revisore del conto, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri l'Assemblea ne pronuncia la revoca.

3. Il Revisore del conto è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti del Consorzio per il danno arrecato all'Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4. Al Revisore del conto è attribuito dall'Assemblea un compenso determinato in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Art. 29

Servizio tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato dalla Deputazione ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa in Comuni facenti parte del Consorzio alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.

2. I rapporti del Consorzio con il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione.

Art. 30

Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dall'Assemblea del Consorzio con la stessa procedura prevista dallo Statuto per l'approvazione dello Statuto medesimo, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dall'Assemblea non possono essere riproposte nel corso della durata in carica dell'Assemblea stessa, prima che siano trascorsi 2 anni.

3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative.

Art. 31

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Enti Locali, in quanto compatibile.

Art. 32

Regolamenti di attuazione

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2. L'Assemblea e/o la Deputazione del Consorzio deliberano i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi 12 dall'entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.

Art. 33

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Successivamente alla acquisizione delle deliberazioni di approvazione da parte di almeno i tre quinti dei Comuni Consorziati verrà affisso all'Albo pretorio.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.